

**ACCORDO DI PARTENARIATO
SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO**

tra

Città di Siracusa, C.F. 80001010893 e P.IVA 00192600898, con sede legale in Siracusa, Piazza Duomo n. 4, in persona di [●], di seguito anche l'“Amministrazione”

e

Civita Sicilia S.r.l., C.F. e P.IVA 05668320822, con sede legale in Palermo, Via della Libertà n. 52, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Renata Sansone, di seguito anche denominata “Civita Sicilia” o il “Partner”

L'Amministrazione e Civita Sicilia congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSO CHE

- Civita Sicilia, nell'ambito del territorio siciliano, è primario operatore nell'offerta integrata di servizi museali, del coordinamento delle attività organizzative e promozionali per gli eventi espositivi e le mostre, nonché della progettazione territoriale, dell'innovazione culturale e di servizi consulenziali nei predetti ambiti;
- Civita Sicilia gestisce, in particolare, i siti culturali della Fonte Aretusa e dell'Artemision, entrambi ubicati in Ortigia, Siracusa;
- il Comune di Siracusa è proprietario della Galleria Civica Montevergini, sita in Ortigia, Siracusa;
- con nota del [●] (protocollo [●] del [●]) Civita Sicilia ha presentato all'Amministrazione una proposta di partenariato speciale pubblico-privato (“PSPP”) ai sensi dell'art. 151, co. 3, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., recante un progetto di interventi finalizzati alla valorizzazione integrata, flessibile e di lungo termine della Galleria Civica Montevergini (la “Proposta” ovvero il “Progetto”);
- con Decreto del Sindaco n. [●] del [●] è stata dichiarata ammissibile e conveniente la proposta di Partenariato “speciale” Pubblico - Privato ex art. 151, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 presentata dalla società Civita Sicilia S.r.l., ritenendola di interesse per l'Amministrazione in relazione a quanto di propria competenza e coerente con l'interesse pubblico da essa rappresentato riscontrando l'esigenza di una completa valorizzazione della Galleria Civica Montevergini;
- che in data [●] è stato pubblicato sul sito della Città di Siracusa l'avviso pubblico di ricevimento della proposta di PSPP finalizzato alla valorizzazione e gestione degli spazi espositivi all'interno della Galleria Civica Montevergini;
- che con Determinazione Dirigenziale RU n. [●] è stato dato atto che alla data di scadenza del periodo di pubblicazione dell'avviso pubblico di ricevimento della proposta di PSPP, non sono pervenute altre proposte alternative, integrative o complementari riguardanti la natura oggetto dell'avviso “Valorizzazione integrata e di lungo termine della Galleria Civica Montevergini” e pertanto è stata individuata ai sensi del combinato disposto dall'art. 19 e 151 del D.Lgs.50/2016 quale Partner Privato per la sottoscrizione dell'accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato la società Civita Sicilia S.r.l.;
- esperiti i controlli sulle informazioni antimafia, le Parti intendono con il presente accordo regolamentare i reciproci impegni rispetto al Progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (l'“Accordo”).

2. FINALITÀ

Con il presente Accordo, le Parti leggono, validano e approvano la Proposta, parte integrante del presente Accordo, dandosi atto di attivare fra loro un partenariato speciale pubblico-privato ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016, volto alla realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla valorizzazione integrata, flessibile e di lungo termine della Galleria Civica Montevergini (il "Sito").

3. OGGETTO DELL'ACCORDO

- 3.1 Con l'Accordo, le Parti regolamentano i rapporti e le modalità di interazione nel PSPP, disciplinando i rispettivi ruoli e compiti, nonché gli impegni reciproci, in particolare secondo quanto alla base della (o risultante dalla) Proposta sub allegato "C".
- 3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo spirito di leale collaborazione tra le stesse per la migliore realizzazione delle attività di cui alla presente Proposta sarà tale per cui – fermo il rispetto dell'interesse pubblico – è interesse comune che vi siano sempre le condizioni per l'equilibrio del PEF allegato alla Proposta, presupposto necessario di ogni contratto pubblico, nell'interesse dell'Amministrazione e del Partner.

4. OBBLIGHI RECIPROCI DELLE PARTI

- 4.1 Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione di quanto indicato nella Proposta secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nella Proposta medesima.
- 4.2 Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.
- 4.3 Le Parti si impegnano, inoltre, a fornire sin d'ora il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.
- 4.4 Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione si impegna – in particolare – a realizzare i seguenti punti:
 - consegnare e garantire al Partner la fruizione del Sito, consentendo e adoperandosi per la realizzazione delle attività individuate nella Proposta;
 - effettuare la manutenzione Straordinaria del Sito, fatta eccezione per n.2 interventi indicati nel Progetto di competenza di Civita;
- 4.5 Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Partner si impegna – in particolare – a realizzare i seguenti punti:
 - valorizzazione del Sito e adeguamento alle nuove tendenze manifestate dai visitatori;
 - gestione elastica al fine di assecondare le esigenze del pubblico, dei gruppi (scolastici e non) nonché dei picchi nei flussi turistici;
 - particolare attenzione alle necessità e ad un maggiore coinvolgimento delle persone con disabilità, attraverso lo studio di progetti e percorsi per loro appositamente studiati; promozione ad hoc di tali attività;
 - trasformazione della Galleria Montevergini in luogo propulsivo di cultura oltre che di fruizione museale, attraverso le altre attività proposte, in particolar modo saranno studiate e valorizzate, in sinergia con il Comune ed altre istituzioni, visite ai luoghi meno conosciuti della Città creando una rete tra Museo e territorio e proponendosi a diventare un hub della culturale della Città e dei territori limitrofi;
 - relazione con il territorio cittadino che diverrà al tempo stesso proponente e fruitore;
 - sviluppo dell'impatto occupazionale nel settore della cultura e dei Beni Culturali;

- nessun onere economico nella fase di progettazione e realizzazione del contenuto e del sistema tecnologico da parte del Comune;
- ottenimento per il Comune di un Museo della Città che sarà valido e funzionante anche al termine del partenariato;
- ottenimento di Museo della Città che consenta visite multilingue in contemporanea e senza che i visitatori debbano attendere la partenza della visita con il proprio idioma;
- recupero funzionale del giardino interno con ricreazione del verde, relativa manutenzione e rifunzionalizzazione attraverso diverse attività (presentazioni di libri, attività per bambini, corner di sosta per i visitatori);
- recupero attraverso piccolo intervento edile dell'intonaco della parte bassa della facciata;
- manutenzione ordinaria del Sito e degli impianti;
- manutenzione straordinaria del Sito esclusivamente per ciò che attiene a n.2 interventi indicati nel Progetto;
- pagamento delle utenze (idrica ed elettrica) a far data dalla stipula del contratto di partenariato e secondo le modalità previste dal Progetto, restando a carico esclusivo dell'Amministrazione i precedenti costi, così come eventuali conguagli, relativi alle utenze medesime per i precedenti anni;
- pagamento di un canone annuo secondo quanto previsto dal Progetto;
- creazione di un tavolo tecnico Comune di Siracusa - Civita al fine di supportare il Partenariato, promuovere il Museo della Città da parte di ambo i partner e individuare correttivi condivisi tra le Parti.
- Le certificazioni necessarie per la fruibilità del sito sono a carico del proponente.

4.6 Il dettaglio degli interventi e delle attività da realizzare nel Sito è contenuto nella Proposta, allegata all'Accordo e parte integrante dello stesso.

4.7 Le Parti stabiliscono che la propria condotta sarà sempre ispirata ai principi di trasparenza, mutua assistenza, fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità e adeguatezza. In particolare, le Parti si impegnano a scambiarsi tempestivamente tutte le informazioni e le competenze utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui alla Proposta, su basi di piena sostenibilità e volto a garantire il pieno successo in termini di affluenza di pubblico presso il Sito.

5. GARANZIE

5.1 Il Partner è responsabile per i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione dell'Accordo. E' obbligo dell'impresa stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con validità non inferiore alla durata della concessione stessa. Il Partner potrà dimostrare l'esistenza di una RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

5.2 Il Partner è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione dell'Accordo.

5.3 Il Partner è obbligato a stipulare polizza fideiussoria sul primo anno del canone da rinnovare fino alla scadenza.

6. TAVOLO TECNICO

6.1 Il tavolo tecnico (il "Tavolo Tecnico") è l'organismo di confronto e collaborazione tra le Parti, per la gestione operativa dei contenuti del Progetto e si riunisce su richiesta delle Parti, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e in ogni caso ogni 4 (quattro) mesi.

- 6.2 Ai lavori del Tavolo Tecnico partecipano i referenti designati da ciascuna Parte dell'Accordo che saranno identificati entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo e che potranno essere modificati liberamente dalle Parti dandone preventiva comunicazione nelle forme previste dall'Accordo.
- 6.3 Al Tavolo Tecnico spetta precipuamente la pianificazione delle attività di verifica e valutazione dello stato e dell'attuazione del Progetto, oltretché per adeguare le condizioni operative per rendere sempre più aderente il Progetto alle esigenze che si manifesteranno nella gestione operativa, allo scopo precipuo di agevolarla e di renderla maggiormente coerente con i bisogni della collettività di fruitori.

7. IMPEGNI FINANZIARI

Il piano economico finanziario (PEF) delle attività del Progetto contiene il dettaglio analitico del valore delle risorse da impiegare nella realizzazione delle attività programmate e i costi previsti.

8. DECADENZA DEGLI ACCORDI STIPULATI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo costituirà unico ed esclusivo riferimento ai fini della regolamentazione del rapporto tra le Parti medesime.

9. ESECUZIONE DEI LAVORI

- 9.1 Tutti i lavori e gli interventi che saranno realizzati nell'ambito del Progetto dovranno essere eseguiti a regola d'arte da imprese abilitate all'esecuzione per categoria ed importi adeguata all'entità economica degli interventi.
- 9.2 Ciascuna delle Parti tenuta ai lavori e agli interventi dovrà garantire il rispetto delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto di sua competenza.

10. DURATA DELL'ACCORDO DI PSPP

- 11.** Il presente Accordo avrà efficacia a far data dal [●] e durata complessiva pari a 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e, pertanto, dall'apertura integrale del sito a seguito della realizzazione delle attività preliminari e della realizzazione dei nuovi contenuti e del relativo sistema tecnologico ed allestitivo.

12. INADEMPIENZE CONTRATTUALI

- 12.1 Qualora nel corso di vigenza del contratto, l'Amministrazione accerti che l'esecuzione delle prestazioni non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, dopo aver previamente discusso la questione dinanzi al Tavolo Tecnico ai fini della sua risoluzione, potrà fissare un termine perentorio entro il quale il Partner dovrà conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dall'Amministrazione, ove l'inadempimento non sia di scarsa importanza e sia riconducibile esclusivamente a responsabilità del Partner. In tale caso, l'Amministrazione si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico del Partner.
- 12.2 Nel caso invece di inadempimento da parte dell'Amministrazione rispetto alle obbligazioni assunte nell'ambito del presente Accordo e della Proposta, il Partner, dopo aver discusso la questione dinanzi al Tavolo Tecnico ai fini della sua risoluzione, potrà fissare un termine perentorio entro il quale l'Amministrazione dovrà conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il Partner avrà diritto al risarcimento del danno nonché, ove l'inadempimento non sia di scarsa importanza e sia riconducibile esclusivamente a responsabilità dell'Amministrazione, di chiedere la risoluzione dell'Accordo, fermo il diritto al risarcimento del danno.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto.

14. RISPETTO OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Il Partner è responsabile dell' assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

15. TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna delle Parti si impegna a fornire tutti i dati fiscali, amministrativi, finanziari richiesti dall'altra Parte, che è sin d'ora autorizzata a trattare i dati aziendali e personali, nonché quelli relativi al Progetto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

16. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie le Parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro esclusivo territorialmente competente è quello di Siracusa.

17. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra le Parti si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- (a) per l'Amministrazione: [●]
- (b) per il Partner: [●]

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalla Parti.

18. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nell'Accordo, le Parti dichiarano di far riferimento e di volersi conformare a tutta la legislazione nazionale, comunitaria, regionale in quanto applicabile. Le Parti richiamano, in particolare, il Codice civile per quanto attiene a rapporti di tipo sinallagmatico.

19. SPESE E IMPOSTE

Le eventuali spese di registrazione dell'Accordo a tassazione fissa saranno a carico del Partner, così come anche la TARI.

Letto, approvato e

sottoscritto Allegato

A:Proposta di PSPP. Luogo

[●], Data [●]

Città di Siracusa

[●]

[●]

Civita Sicilia S.r.l.

Renata Sansone

Amministratore Delegato

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)